

# Procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 24 gennaio 2023, n. 84 - Pennetti, pres.; Gaglioti, est. - Ecolsystema S.r.l. (avv. Le Pera) c. Regione Calabria (avv. Ventrice) ed a.

**Ambiente - Procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.**

(*Omissis*)

FATTO

1- Con atto ritualmente notificato l'11.11.2021 e depositato il 15.11.2021 Ecolsystema s.r.l. ha esposto:

-) essa è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione e l'esercizio di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto in località Santa Marina del Comune di Scandale, rilasciata originariamente concessa con decreto n.2014 del 1.3.2010 del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, successivamente confermata ed integrata d'ufficio con D.D.G. n.540 del 1.2.2011 e con D.D.G. n.873 del 15.2.2011;

-) la suddetta AIA è stata oggetto di modifiche non sostanziali autorizzate con DDG n. 5474/2019 ad oggetto la modifica dei codici dei rifiuti in ingresso nella discarica e con D.D.G. n. 8403/2020 ad oggetto la compatibilità della medesima discarica con l'elettrodotto 380kV di Rossano-Scandale;

-) con nota prot. 141245 del 26.3.2021 il Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame in autotutela dell'AIA, motivato dall'assunto che *“dal verbale di collaudo effettuato ai sensi dell'art. 53 del R.D. 3267/1923 (...) e dal relativo Piano di Coltura e di Conservazione ad esso allegato, si evince che le particelle n. 145 e 178 del foglio di mappa n. 8 del Comune di Scandale risultano parzialmente rimboschite ad eucalipto”*;

-) con nota del 15.4.2021 la ricorrente ha rilevato che *“il Piano di coltura e di conservazione, richiamato nella nota che si riscontra, è stato trasmesso alla ditta Ecolsystema e alla Regione Calabria, Assessorato Foreste e Forestazione, con nota del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese del 25 maggio 2010 prot. 1749, dunque in data successiva all'adozione del DDG n. 2014 del 1° marzo 2010”*;

-) con nota prot. 191338 del 27.4.2021 la Regione resistente ha indetto la conferenza di servizi, svolta in 6 riunioni (12.5.2021, 12.7.2021, 15.7.2021, 30.7.2021, 2.8.2021, 9.8.2021);

-) lo svolgimento della suddetta Conferenza sarebbe stato rinviato più volte fino all'acquisizione del parere del Dipartimento regionale Agricoltura e risorse agroalimentari prot. n. 343710 del 2.8.2021, ritenuto decisivo, che faceva seguito ad altri due pareri (prot. 217023 del 12.5.2021; prot. 316516 del 13.7.2021), ritenuti dall'Amministrazione precedente inidonei a fondare la revoca dell'AIA;

-) peraltro la ricorrente, valutato il primo parere del Dipartimento Agricoltura, dal quale risultava la costituzione del vincolo ex art. 54 del RD 3267/1923 successivamente al rilascio dell'AIA, ha presentato, con nota del 29 giugno 2021, un progetto di modifica non sostanziale della discarica escludendo le aree interessate dal rimboschimento dichiaratamente *“Al fine di superare le criticità oggetto del presente procedimento e conseguentemente poter avviare celermente i lavori di costruzione della discarica (cfr. Relazione tecnica);*

-) la suddetta istanza è stata dichiarata irricevibile dal Dipartimento regionale tutela dell'ambiente, Settore 4 (prot. n. 393505 del 15.9.2021) *“fino alla definitiva conclusione del citato procedimento di riesame in autotutela AIA (DG n. 2014/2010 e successivi”*, in palese violazione del principio di economicità e di conservazione degli atti giuridici, e subito dopo (prot. n. 412531 del 27.9.2021), poi conclusa negativamente con la revoca dell'AIA.

2- Ritenendo illegittima la suddetta nota del 27.9.2021 nonché i verbali della Conferenza e altresì la nota del 15.9.2021 di irricevibilità della richiesta di variante, la ricorrente ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di diritto:

**1) ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 21-NONIES, LEGGE N. 241/1990). TARDIVITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE**

Essendo basato il provvedimento prot. 412531 del 27.9.2021 sulle motivazioni di cui al verbale della conferenza di servizi n. 6 del 9.8.2021 ed essendo basata la proposta della revoca sull'illegittimità in quanto mancante di un parere *illo tempore* presupposto si verserebbe in ipotesi di annullamento d'ufficio, che però risulterebbe illegittimo in quanto intervenuto oltre i termini di cui all'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 e in quanto privo di rilievi in ordine alle ragioni di interesse pubblico a suo sostegno.



## 2) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE

La ricorrente rimarca un intento *ab origine* finalizzato alla revoca dell'AIA desumendolo dai ripetuti rinvii della Conferenza fino all'acquisizione del parere, ritenuto decisivo, del Dipartimento regionale Agricoltura e risorse agroalimentari prot. 343710 del 2.8.2021, successivo ad altri due (prot. 217023 del 12.5.2021, prot. 316516 del 13.7.2021), ritenuti però inidonei dall'Amministrazione procedente a fondare la revoca dell'AIA.

## 3) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

Richiamando il verbale della conferenza di servizi n. 6 del 9.8.2021, la ricorrente deduce travisamento dei fatti alla luce dell'affermazione ivi contenuta per la quale *“l'unico Ente che ha rivisto il proprio parere, cioè ha illustrato il proprio parere, ritenendo che ci sia una illegittimità, è la Forestazione, che sostiene di avere rilasciato un parere idrogeologico e di non avere mai rilasciato il parere relativo al vincolo forestale. Per cui, per quanto si può prendere atto l'autorizzazione è mancante di un presupposto che è relativo al parere sul vincolo forestale”*, non recando né il parere del Dipartimento Agricoltura prot. 343710 del 2.8.2021 né i precedenti pareri dello stesso Dipartimento riferimenti all'illegittimità della VIA-AIA di cui al DDG n. 2014 dell'1.3.2010.

Inoltre, dall'affermazione del Dipartimento Agricoltura per cui al 14.12.2019 il sito è *“attualmente coperti da un bosco costituito da Eucalpti con la presenza di aree nude o scarsa vegetazione arborea”* la ricorrente conclude che alla data di rilascio dell'AIA con DDG n. 2014 dell'1.3.2010 il vincolo conformativo non era esigibile, essendo il Piano di coltura e conservazione di cui all'art. 54 del RD n. 3267/1923, successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione (in quanto emesso il 15.3.2010) e trasmesso dal Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese alla ricorrente e alla Regione Calabria Assessorato Foreste e Forestazione, solo il successivo 25.5.2010 (nota prot. 1749), ragion per cui, in assenza di tale vincolo, il proprietario era impossibilitato a conformarsi a quanto ivi previsto e nessuna istanza poteva essere proposta nel corso del procedimento di AIA.

## 4) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 53 E 54 DEL RD 3267/1923). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

Nell'ipotesi di diversa interpretazione del parere del Dipartimento Agricoltura il ricorrente estende l'impugnativa al parere prot. 343710 del 2.8.2021 e, ove necessario anche agli altri pareri (prot. 217023 del 12.5.2021 e prot. 316516 del 13.7.2021), nonché agli atti conseguenti (ossia il succitato verbale di conferenza di servizi n. 6 del 9.8.2021 e la nota regionale prot. n. 412531 del 27.9.2021).

In particolare, alla luce degli artt. 53 e 54 del RD 3267/1923 osserva la ricorrente che il vincolo conformativo sull'area sia divenuto cogente per la proprietà solo con la consegna del Piano di coltura e conservazione, nel quale sono indicati gli usi consentiti, come confermato anche nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) in vigore al momento dell'adozione del DDG n. 2014 dell'1.3.2010, il cui art. 4-bis (riportato per esteso nel parere del Dipartimento Agricoltura prot. 343710 del 2.8.2021) fa espresso riferimento al Piano di coltura e conservazione, il quale come osservato è stato emesso e consegnato in data successiva al rilascio dell'autorizzazione.

## 5) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE (L'ART. 5, COMMA 14, D.LGS. N. 59/2005; ART.29-QUATER, COMMA 11, D.LGS. 152/2006). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

La ricorrente contesta la dedotta illegittimità dell'AIA in quanto, come rilevato agli atti della Conferenza, *“mancante di un presupposto che è relativo al parere sul vincolo forestale”* e richiama, a sostegno del proprio assunto, l'effetto sostitutivo dell'AIA rispetto alle altre autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 14, d.lgs. n. 59/2005, applicabile *ratione temporis* ma comunque ripreso nella disciplina vigente.

Inoltre, la previsione dell'Allegato 1 al DDG n. 2014/2010 (Condizioni dell'AIA) paragrafo IV (*“Condizioni generali e specifiche per l'esercizio dell'impianto Condizioni generali e specifiche per l'esercizio dell'impianto”*) per cui *“Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito ogni altro parere e/o nulla osta necessario”*, fa sì che la mancanza del parere sul vincolo forestale non determini illegittimità originaria dell'autorizzazione rilasciata.

## 6) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ E DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI, NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 21-NONIES, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO

La ricorrente contesta la legittimità della nota prot. n. 393505 del 15.9.2021 con cui la Regione ha dichiarato irricevibile la proposta di modifica non sostanziale presentata per l'esclusione delle aree interessate dal rimboschimento, fino alla conclusione del procedimento di riesame dell'A.I.A. e poi conclusa con la revoca, ritenendola viziata da irragionevolezza, manifesta ingiustizia, violazione dei principi di economicità e di conservazione degli atti giuridici, nonché da violazione dell'art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990, che prevede il potere di convalida del provvedimento annullabile, oltre che foriera di aggravamento procedurale consistete nella necessità di presentare una nuova domanda di VIA-AIA con la rinnovazione dell'intera procedura al posto della sanatoria dell'AIA originaria.

Sotto altro profilo, la ricorrente contesta la contraddittorietà di tale decisione rispetto a quanto disposto circa la compatibilità della medesima discarica con l'elettrodotto 380kV di Rossano-Scandale, laddove analoga problematica era stata risolta nel procedimento con apposita modifica progettuale, assentita dalla Regione con DDG n. 8403/2020.

3- Con atto depositato il 19.11.2021 si è costituito il Comune di Scandale per resistere al ricorso.

4- Con atto depositato il 22.11.2021 si è costituita la Regione Calabria per resistere al ricorso.

5- Con memoria del 10.12.2021 la Regione Calabria ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto proposto contro atto non impugnabile, non essendo spiegato il ricorso avverso l'atto finale del procedimento, bensì avverso la comunicazione dell'esito della conferenza di servizi, atto endoprocedimentale privo di natura provvedimento e di lesività, che peraltro rinviava alla formale adozione di un decreto dirigenziale di chiusura del procedimento.

6- Alla camera di consiglio del 15.12.2021 con ordinanza n. 2300/2021 pubblicata il 20.12.2021 è stata disposta istruttoria, onerando la Regione Calabria di depositare relazione relativa alla adozione o ai tempi di adozione del decreto relativo al procedimento del riesame dell'AIA D.D.G. n. 2014/2010, in esito alla conferenza di servizi n. 6 del 9 agosto 2021, preannunciato con la comunicazione prot. n. 412531 del 27 settembre 2021.

7- In data 5.1.2022 la Regione Calabria ha depositato il decreto dirigenziale n. 5 del 4.1.2022, avente ad oggetto la revoca dell'A.I.A. rilasciata l'1.3.2010 in favore della ricorrente.

8- In data 10.1.2022 la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia alla richiesta misura cautelare in vista della proposizione di motivi aggiunti, cui in data 11.1.2022 ha aderito la Regione Calabria, dimodoché, alla Camera di consiglio del 19.1.2022 il Collegio ne ha preso atto.

9- In data 1.2.2022 la ricorrente ha notificato –e quindi il 2.2.2022 depositato – motivi aggiunti avverso il decreto n. 5/2022.

10- In particolare, la ricorrente ha richiamato l'*excursus* fattuale del ricorso principale integrato soggiungendo che:

-) resta fermo il ricorso principale (motivo n. 6) avverso la nota della medesima Regione Calabria, Dipartimento Tutela dell'Ambiente, Settore, 4, prot. n. 393505 del 15.9.2021, con la quale è stato dichiarato irricevibile l'istanza di modifica non sostanziale del progetto della discarica fino alla definitiva conclusione del citato procedimento di riesame in autotutela AIA (DG n. 2014/2010 e successivi e, in relazione al quale viene rinnovata l'istanza cautelare;

-) viene stigmatizzata l'affermazione della Regione secondo cui la nota prot. 412531/2021 sarebbe "*da intendersi quale notificazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90*", in quanto ritenuta contrastante con il tenore della stessa che non reca siffatto intendimento.

Tanto premesso, la ricorrente contesta il provvedimento definitivo di revoca affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:

**1) *ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 21-NONIES, LEGGE N. 241/1990). TARDIVITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE***

Vengono riproposte le argomentazioni di cui al primo motivo del ricorso principale integrate dalle considerazioni per cui essa ricorrente non avrebbe indotto in errore l'Amministrazione circa l'inesistenza del vincolo boschivo, come peraltro rilevato nella memoria partecipativa del 15.4.2021, stante che: -) il Piano di coltura e di conservazione è stato trasmesso alla ditta Ecolsystema e alla Regione Calabria successivamente all'adozione dell'AIA; -) per effetto di tale comunicazione l'Ente Regione e, i relativi Dipartimenti non possono dirsi ignari del vincolo; -) dalla "Relazione ottemperanza prescrizioni VIA", Agosto 2015, pag. 8" si evince che nel corso del procedimento per il rilascio della variante di cui al D.D.G. n. 5474/2019 la Società ha dato conto dell'esistenza del bosco.

**2) *VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10, LEGGE 241/1990). OMESSA MOTIVAZIONE***

Il provvedimento impugnato non reca traccia di valutazione delle deduzioni offerte dalla ricorrente nella memoria partecipativa del 15.4.2021, che l'Amministrazione avrebbe invece dovuto valutare prima di assumere le pertinenti determinazioni.

**3) *ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE***

Vengono riproposte in riferimento al provvedimento di revoca le censure di cui al secondo motivo del ricorso principale.

**4) *ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE***

Vengono riproposte in riferimento al provvedimento di revoca le censure di cui al terzo motivo del ricorso principale.

**5) *ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 53 E 54 DEL RD 3267/1923). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE***

Vengono riproposte in riferimento al provvedimento di revoca le censure di cui al quarto motivo del ricorso principale.

**6. *ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE (L'ART. 5, COMMA 14, D.LGS. N. 59/2005; ART.29-QUATER, COMMA 11, D.LGS. 152/2006). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE***

Vengono riproposte con riferimento al provvedimento di revoca le censure di cui al quinto motivo del ricorso principale.

**7) *ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ E DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI, NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 21-NONIES, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO. ECCESSO DI POTERE IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ***

Vengono riproposte con riferimento al provvedimento di revoca le censure di cui al sesto motivo del ricorso principale.

11- In data 21.2.2022 il Comune di Scandale ha depositato memoria di costituzione rispetto ai motivi aggiunti contestandone la fondatezza.

12- In data 25.2.2022 la Regione Calabria ha depositato memoria contestando la fondatezza dei motivi aggiunti e rilevando incidentalmente che la mancata evocazione originaria in giudizio dell'Ambito territoriale di Crotona, nel cui territorio ricade la discarica progettata (essendo destinatario della notifica dei soli motivi aggiunti) sarebbe sufficiente a

rendere inammissibile sia il primo che il secondo ricorso

13- Alla camera di consiglio del 16.3.2022 con ordinanza n. 457 del 17.3.2022 è stata disposta la fissazione dell'udienza di trattazione del merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

14- Il 6.10.2022 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. e il 18.10.2022 la Regione Calabria ha depositato memoria di replica.

15- All'udienza pubblica del 9.11.2022 il ricorso è stato spedito in decisione.

## DIRITTO

16- Viene anzitutto scrutinato il ricorso principale.

16.1- Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse formulata dalla Regione Calabria nella memoria del 10.12.2021.

16.2- L'eccezione è fondata.

16.3- In particolare, quanto all'impugnazione della nota conclusiva del 27.9.2021, essa è inammissibile per carenza di interesse.

Difatti, vertendosi in procedimento di autotutela ad oggetto le sorti dell'autorizzazione rilasciata con decreto dirigenziale n. 2014/2010, esso è da ritenersi concluso non già nel momento in cui viene conclusa la Conferenza di servizi, quantunque con un orientamento sfavorevole al ricorrente, bensì nel momento in cui la Regione, valutati gli esiti della Conferenza di servizi e ponderati gli interessi pubblici e privati emergenti, assume le conseguenziali determinazioni, circostanza avvenuta solo con il decreto dirigenziale n. 5 del 2022, cui peraltro la nota impugnata espressamente rinvia.

16.4- Parimenti inammissibile è l'impugnazione di cui alla nota del 15.9.2010 avente ad oggetto la declaratoria di irricevibilità dell'istanza di variante in essere atteso che, sancendo essa una priorità della conclusione del procedimento di revisione in autotutela rispetto anche al solo avvio del procedimento teso ad esaminare la proposta variante, dà luogo ad una lesione in capo alla ricorrente che, però, non possiede allo stato caratteri di concretezza ma risultando solo allo stato potenziale fino all'esito del procedimento di verifica, che, se favorevole al ricorrente, di fatto renderà improcedibile la stessa, mentre se sfavorevole concretizzerà il verificarsi della lesione.

16.5- In conclusione, il ricorso principale è inammissibile.

17- Viene quindi scrutinato l'atto di motivi aggiunti.

17.1- Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l'eccezione formulata dalla Regione resistente di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'Ambito Territoriale Ottimale di Crotone, gestore dei flussi in entrata e in uscita dai Comuni e verso gli impianti di trattamento e smaltimento, cui è estranea la Regione, competente unicamente in materia di AIA.

17.1.1- L'eccezione è infondata.

17.1.2- In primo luogo, si osserva che il provvedimento di autotutela ha ad oggetto la sola AIA è stato adottato unicamente dalla Regione correttamente evocata in giudizio, mentre ne risulta estraneo l'ATO.

17.1.3- In secondo luogo, qualora si considerino i verbali della conferenza di servizi, si osserva che *“L'impugnazione deve essere notificata non a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, bensì soltanto a quelle che nell'ambito della Conferenza medesima abbiano espresso pareri o determinazioni che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale di che trattasi”* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 7.1.2020, n. 37). Pertanto, non avendo l'ATO di Crotone, convocato in Conferenza espresso una posizione lesiva nei confronti dell'odierna ricorrente, non vi è ragione per gravare il ricorrente della sua evocazione in giudizio.

17.1.4- In terzo luogo, il ricorso principale –nel quale non è avvenuta l'evocazione in giudizio dell'ATO – è inammissibile mentre la Comunità d'Ambito n. 3 di Crotone è stata evocata in giudizio in sede di motivi aggiunti.

17.2- Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

17.3- Lo scrutinio delle doglianze di parte ricorrente presuppone anzitutto di qualificare il potere concretamente esercitato dall'Amministrazione in sede di autotutela e sfociato nel provvedimento dirigenziale impugnato con l'atto di motivi aggiunti.

17.3.1- Sul punto si osserva che:

- *“La qualificazione degli atti amministrativi oggetto di giudizio spetta al giudice amministrativo e costituisce esercizio di un potere officioso che non incontra vincoli o condizionamenti, né dall'intitolazione dell'atto, né tanto meno dalle deduzioni delle parti in causa: l'esatta qualificazione di un provvedimento, infatti, va effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall'amministrazione, con la conseguenza che l'apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell'atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto, purché sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato”* (T.A.R. Toscana, Sez. III, 12.5.2022, n. 660);

- *“Gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma anche risalendo alla effettiva volontà*



dell'Amministrazione e al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris adottato ai fini dell'inquadramento degli stessi all'interno delle tradizionali categorie dell'annullamento, che opera per vizi di legittimità, con effetto ex tunc, e della revoca, in presenza di vizi di merito, che opera ex nunc. Gli atti amministrativi vanno, dunque, qualificati per il loro effettivo contenuto, per quanto effettivamente dispongono, non già per la sola qualificazione che l'autorità, nell'emanarli, eventualmente ed espressamente conferisca loro" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5.5.2022, n.5648).

17.3.2- In punto di fatto, nell'impugnato decreto dirigenziale n. 5 del 2022, l'Amministrazione ha osservato quanto segue: -) con DDG n. 2014 del 1.3.2010 (integrato e modificato con il DDG n. 540/2011 e il DDG n. 873/2011) e successivi DDG n. 5474/2019 e DDG n. 8403/2020 era stata rilasciata l'AIA in favore dell'odierna ricorrente, i cui lavori non sono stati ancora avviati;

-) da un sopralluogo eseguito il 18.12.2020 su alcune particelle interessate dall'impianto (n. 145 e 178 del fl. 8 del Catasto del Comune di Scandale) richiesto dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad attività giudiziaria attinenti all'iter autorizzatorio, emergeva che tali aree erano parzialmente ricoperte da vegetazione arborea (per lo più eucalipti) e da un modesto uliveto esteso fino al punto di accesso ai terreni in argomento, circostanza che faceva supporre la sussistenza di una situazione vincolistica sui terreni interessati dal progetto non evidenziata in sede di rilascio dell'autorizzazione ambientale;

-) seguivano approfondimenti presso il Dipartimento Forestazione della Regione Calabria, preposto alla tutela del relativo vincolo, il quale con nota dell'8.3.2021 segnalava che tali particelle erano oggetto di Piano di coltura e conservazione ed "attualmente coperte da un bosco costituito da Eucalipti con la presenza di aree nude o scarsa vegetazione arborea" e che, quindi, su di esse sussisteva il vincolo ex R.D. 3267/1923, come risultante dal verbale di collaudo finale effettuato ai sensi dell'art. 67 del R.D. 15.5.1926 e dal relativo Piano di Coltura e Conservazione datato 15.3.2010, notificato ai ricorrenti il 24.5.2010;

-) tale situazione rendeva necessario il riesame in autotutela dell'autorizzazione rilasciata, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la conferma della vigenza ed efficacia della stessa o della sua eventuale caducazione, rilevando altresì che alla stessa non si era data attuazione con trasformazioni e/o alterazioni dello stato dei luoghi;

-) con nota del 26.3.2021 il Dipartimento Tutela dell'Ambiente avviava il procedimento di riesame in autotutela dell'AIA di cui al DDG n. 2014/2010 e, in virtù del principio del *contrarius actus* convocava la Conferenza di servizi, nel corso della quale si approfondiva in modo particolare la questione del vincolo forestale;

-) in particolare, con nota prot. n. 343710 del 2/08/2021, resa a seguito di altri pareri e richieste di chiarimenti da parte del Presidente della Conferenza, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha confermato la congruità delle motivazioni rese in riferimento alla legittimità del parere nei soli riguardi idrogeologici, ha ribadito l'esistenza di un vincolo di rimboscimento sulle particelle in questione a seguito di piano di coltura e rimboscimento emesso il 15.3.2010 ex art. 54 R.D., ha rilevato che in sede di primigenio procedimento sfociato nell'AIA rilasciata nel 2010 non si è proceduto a valutazione a fini di autorizzazione al taglio boschivo né tale eventualità era stata palesata dai tecnici incaricati nella proposta progettuale, ha richiamato le conseguenze di tale vincolo in base alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti e le condizioni che, in base a tali prescrizioni, consentirebbero un cambio di destinazione e di uso delle aree vincolate;

-) con determinazione conclusiva del 9.8.2021 la Conferenza di servizi si è determinata nel senso di procedersi alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e tale verbale veniva trasmesso con nota prot. 412531/2021, a valere anche ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90;

-) il DDG n. 2014/2010 condizionava l'avvio e l'attuazione dell'AIA al rispetto delle prescrizioni e condizioni in essa contenute, ivi compresa l'acquisizione di tutti i nulla osta necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto (anche tenuto conto che il proponente era a conoscenza del vincolo dalla notifica del Piano di Coltura del 15.03.2010);

-) sussiste l'interesse dell'amministrazione a tutelare il bene comune "ambiente" (prevalente sull'interesse del privato), allo stato, immutato con riguardo alle condizioni di mantenimento del vincolo in argomento, non essendo peraltro intervenuta alcuna trasformazione dei luoghi sulla base dell'esistente vincolo ex R.D. 3267/1923 sulle particelle n. 145 e 178 del foglio di mappa 8 del Comune di Scandale, interessate dal progetto, atteso che dopo il rilascio dell'AIA nessun avvio di attività è stato *medio tempore* effettuato;

-) in conclusione, ha disposto la revoca dell'A.I.A. rilasciata con decreto dirigenziale n. 2014/2010.

17.3.3- Da quanto ora esposto si ritiene che la Regione Calabria abbia esercitato il potere di revoca dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

17.3.4- A tale conclusione concorre non solo (e non tanto) il *nomen iuris* impresso dall'Amministrazione al provvedimento –circostanza di per sé non dirimente stante che il provvedimento richiama in generale la legge n. 241 del 1990 ma senza ulteriori specificazioni (anche se, a ben vedere, la nota del n. 191338 del 27.4.2021 di indizione della conferenza di servizi, richiama espressamente l'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990) - ma principalmente il suo contenuto e la sua causa reale.

17.3.5- Nella sostanza, la Regione Calabria:

-) ha preso l'abbrivio dal riscontro di una sopravvenienza fattuale (ossia la sussistenza di un vincolo di rimboscimento

ai sensi degli artt. 26 e 54 del R.D. n. 3267/1923) non considerata in sede di A.I.A. primigenia in quanto successivo ad essa;

-) ha rilevato che per detto vincolo – potenzialmente rimuovibile dietro autorizzazione dell’Autorità competente alla sua gestione (come rileva la giurisprudenza per cui “*Il vincolo di rimboschimento previsto dall’art. 54, r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267 non rappresenta un vincolo ostativo assoluto all’esercizio dell’attività di cava, ma va considerato un vincolo relativo, condizionante, ma non escludente, l’attività stessa, che può essere autorizzata con cautele e prescrizioni: ne consegue l’illegittimità di un diniego di autorizzazione immotivato e aprioristicamente contrario al rilascio dell’autorizzazione sulla base del predetto vincolo*” T.A.R. Toscana, Sez. I, 18.9.2001, n. 1379) – non era stata richiesta (e dunque ottenuta) alcuna autorizzazione, nonostante che il fatto di dotarsi di ogni autorizzazione o nulla-osta necessario prima dell’avvio dei lavori fosse stato prescritto anche nella stessa AIA;

-) ha quindi ritenuto sussistente, in presenza di tale vincolo, l’interesse della P.A. a tutelare il bene comune “ambiente”;

-) ha ritenuto detto interesse prevalente sull’interesse del privato, peraltro allo stato immutato con riguardo alle condizioni di mantenimento del vincolo in argomento, non essendo intervenuta alcuna trasformazione dei luoghi e ha quindi disposto la revoca dell’A.I.A. a suo tempo rilasciata.

17.3.6- Pertanto, osservato che l’art. 53 del RD 3267/1923 dispone che “*Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall’articolo seguente*” e il successivo art. 54 dispone che “*Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria. Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell’art. 9. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell’economia nazionale*”, rileva il Collegio che l’insorgenza del vincolo di rimboschimento –la cui posteriorità rispetto all’AIA emerge *ictu oculi* dalla tempistica ivi richiamata circa la notifica del Piano di coltura - non viene valorizzata come foriera di illegittimità originaria del provvedimento, ma piuttosto quale sopravvenienza che pone il problema del mantenimento in vita dell’autorizzazione, in un contesto nel quale –in assenza di autorizzazione, non richiesta e dunque non ottenuta- risulterebbe comunque inibito al titolare l’avvio dei lavori; tale situazione, a sua volta, ponderata alla luce dell’interesse pubblico ritenuto prevalente su quelli privati, ha determinato la caducazione dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata.

17.3.7- Il dato temporale ora evidenziato (ossia la posteriorità del vincolo all’AIA) è peraltro coerente con il dato per cui, a differenza del vincolo boschivo propriamente inteso – il quale “*si identifica per la sola presenza del bosco secondo la definizione della legislazione statale, che lo identifica con ogni terreno che risulti da vegetazione forestale arborea, associata o no a quella arbustiva*” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 6.4.2021, n. 577) e dunque verosimilmente sarebbe stato contemporaneo al procedimento originario di AIA - nel caso di vincolo di rimboschimento è ragionevole ritenere che esso nasca quando i terreni vengono restituiti al proprietario con il piano di coltura e le conseguenziali prescrizioni, come può evincersi anche dalla giurisprudenza penale per la quale “*In tema di tutela del paesaggio, i requisiti fissati dall’art. 2, comma 6, d.lg. 18 maggio 2001, n. 227, per qualificare una formazione vegetale quale bosco non sono richiesti per i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento, per la cui assimilazione ai boschi è sufficiente la presenza del provvedimento amministrativo o della disposizione normativa che abbia imposto il vincolo di rimboschimento*” (Cass. pen., Sez. III, 7.6.2006, n. 32542).

17.3.8- La suddetta ricostruzione, si soggiunge per completezza, non viene smentita dal contenuto nei verbali della Conferenza di servizi, quantunque richiamati e recepiti nel provvedimento dirigenziale impugnato e che in alcuni punti si esprimono in termini di illegittimità dell’A.I.A. rilasciata nell’anno 2010 per l’assenza della presupposta autorizzazione sul vincolo boschivo.

Ciò in quanto:

-) per un verso, dalla disamina dei verbali si evince che quanto ivi riportato si riferisca ad espressioni formulate dagli intervenienti, in particolare dal Presidente della conferenza, piuttosto che riportare una disamina compiuta sulla natura del potere da esercitare e sulla volontà procedimentale dell’Amministrazione, dimodoché eventuali improprietà terminologiche non inficino di per sé la complessiva ricostruzione giuridica della vicenda;

-) in secondo luogo, pur nel riportare quanto sopra osservato la Conferenza non si esprime in ordine al potere da esercitare;

-) in terzo luogo e a tutto concedere, l’atto di convocazione della Conferenza richiamava l’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

17.3.9- Sempre per completezza, dalle allegazioni delle controparti non si evincono elementi sufficienti per ricavare la presenza di vincoli giuridici sulle suddette particelle anche in epoca precedente all’AIA, tali da propendere per la qualificazione del potere esercitato come di annullamento d’ufficio.

17.4- La ricostruzione finora riportata consente di lumeggiare le singole censure prospettate da parte ricorrente, non senza premettere che, come osservato da costante giurisprudenza:

- Qualificato il provvedimento in questione come revoca, ne consegue l’applicazione della disciplina per cui “*L’art. 21 quinquies, l. n. 241/1990 consente di revocare il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento*

dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. All'Amministrazione, in particolare, è consentito di esercitare il potere di revoca, anche di aggiudicazione di una gara, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto del quale occorre dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, ciò alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico i quali, oltre che espressamente codificati dall'art. 21-quinquies, l. n. 241/1990 trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. L'esercizio di tale potere, peraltro, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse che lo giustificano, non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale della p.a. che può determinarsi in tal senso nell'esercizio del proprio potere di revocare l'atto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'azione del provvedimento o, anche, semplicemente, per una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti, ma con il rispetto delle garanzie e delle modalità (soprattutto quanto alla previsione dell'indennizzo economico) previste dal citato art. 21 quinquies a tutela delle posizioni giuridiche maturate dal privato a seguito dell'atto ampliativo” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 1.12.2021, n.7714; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 17.7.2018 n. 1629; Cons. Stato, Sez. III, 29.11.2016, n. 5026),

- “Le valutazioni che fa la P.A. per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico, con l'esercizio del potere di cui all'art. 21 quinquies, l. n. 241/1990, dettato in tema di revoca dei provvedimenti amministrativi, ad essa affidato dalla legge sono ampiamente discrezionali e, come tali, sottratte al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano manifestamente inficcate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, evenienze non ravvisabili nel caso di specie” (ex plurimis, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 9.8.2022, n.345).

17.5- Viene scrutinato il primo motivo.

17.5.1. Il motivo è infondato.

17.5.2- Come si può ricavare dalla ricostruzione precedentemente esposta (§ 17.3 ss.), l'Amministrazione non ha esercitato il potere di annullamento in autotutela di cui all'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, attivabile entro il limite temporale ora di 12 mesi, bensì il diverso potere di revoca che, al contrario, opera *ex nunc* e non è caratterizzato da specifici termini decadenziali bensì da termini improntati a ragionevolezza.

17.5.2- Alla luce della ricostruzione fattuale sopra esposta, i termini in cui ha operato l'amministrazione risultano ragionevoli, dal momento che essa ha avuto adeguata contezza della situazione in essere nel suo complesso –tanto dal punto di vista fattuale quanto della condizione giuridica delle aree e dell'assenza di specifica autorizzazione cui il ricorrente era onerato- solto a seguito dei sopralluoghi di cui sopra e degli approfondimenti in ordine al regime vincolistico in essere sulle particelle in questione, per attivarsi quindi senza indugio al riesame della situazione.

17.5.3- Per completezza, rileva il Collegio che il motivo di doglianza sarebbe stato infondato anche qualora il provvedimento impugnato fosse stato qualificabile quale annullamento, ovviamente in presenza dei relativi presupposti. Difatti, rilevato che per giurisprudenza consolidata il termine decadenziale di cui all'art. 21-nonies della l. 241 del 1990 non decorrono “nel caso in cui l'acclarata erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21.3.2022, n.3209), nel caso controverso non risulta che la ricorrente abbia mai segnalato *sua sponte* al Dipartimento Tutela dell'Ambiente, competente in materia di A.I.A., la sussistenza del suddetto vincolo fin quando ciò non sia emerso a seguito degli accertamenti effettuati d'ufficio su impulso della Polizia Giudiziaria.

Né può ragionevolmente ritenersi che la mera trasmissione del Piano di coltura dal Consorzio di Bonifica ad altro plesso della Regione Calabria, ossia il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, non importando ciò adeguata conoscenza anche in capo ad altri e distinti dell'Ente.

Parimenti, non può equipararsi a conoscenza il mero inciso contenuto nella relazione della ricorrente nell'anno 2015 in ordine all'adempimento delle prescrizioni dell'AIA dell'Agosto 2015 (nell'ambito del procedimento di variante sostanziale), in quanto tale inciso si presenta formulato in termini del tutto incidentali oltre che fuorviante, non essendoci un vincolo boschivo bensì un vincolo di rimboschimento, come pacificamente ammesso dalla Regione Calabria e dalla ricorrente la quale nella memoria partecipativa del 15.4.2021 richiama le conformi certificazioni rilasciate dal Comune di Scandale nell'anno 2015 e allegate nei procedimenti di variante.

17.6- Viene scrutinato il secondo motivo.

17.6.1- Il motivo è infondato.

17.6.2- Viene costantemente osservato in giurisprudenza che “L'obbligo di esame delle memorie e dei documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell' iter procedimentale non impone all'Amministrazione una analitica confutazione di ogni argomento utilizzato, essendo sufficiente, alla luce dell' art. 3 della l. n. 241/1990 , un'esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibili la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10.1.2020, n. 74).

17.6.3- Nella fattispecie, la memoria partecipativa del 15.4.2021 – impernata sostanzialmente attorno alla sopravvenienza del vincolo di rimboschimento all'AIA originaria, alla sua evidenziazione nell'ambito della Relazione sull'adempimento

delle prescrizioni dell'AIA nel 2015 nonché all'assenza di un vincolo boschivo – risulta allegata al verbale n. 2 della Conferenza e dunque entrata nell'ambito del materiale procedimentale.

La suddetta circostanza è di per sé sufficiente, unitamente al complessivo sviluppo della conferenza di servizi – nell'ambito della quale anche le parti hanno avuto modo di interloquire e alle argomentazioni contenute nel provvedimento finale, sia in termini di stato di fatto sia in termini di interessi prevalenti – a rendere percepibili le ragioni per cui l'Amministrazione regionale ha ritenuto il contributo del ricorrente inidoneo a mutare il corso del procedimento.

17.7- Viene quindi esaminato il terzo motivo di ricorso.

17.7.1- Il motivo è infondato.

17.7.2- Assume portata dirimente, a tal proposito, il fatto che, stante la complessità dei fatti, evidenziati anche dal contributo partecipativo della ricorrente ed alla luce dell'intersecarsi di più vincoli attribuiti alla cura del medesimo Dipartimento regionale, non risulta ultroneo o irragionevole l'operato dell'Amministrazione procedente che, a fini di completezza istruttoria, abbia inteso chiedere all'Ufficio competente alla gestione del vincolo idrogeologico e del vincolo forestale chiarimenti in ordine alla situazione attinente il vincolo di rimboschimento e all'attività procedimentale precedentemente posta in essere dagli stessi uffici.

17.7.3- Peraltro, la distinzione, valevole viepiù in sede di Conferenza di servizi, tra regole di comportamento e regole di validità degli atti giuridici (v. *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 20.6.2022, n.8238), e le rispettive conseguenze discendenti dalla violazione delle une (inficiabilità del provvedimento finale) o delle altre (di carattere condannatorio), porta a ritenere eventuali modalità viziate da “pregiudizio” non idonee ad invalidare la volontà procedimentale e dunque il provvedimento finale.

17.8- Viene quindi scrutinato il quarto motivo.

17.8.1- Il motivo è infondato.

17.8.2- Il Collegio, nel riportarsi a quanto già osservato circa la qualificazione del potere esercitato dall'Amministrazione e alla portata che, nella vicenda complessiva, assume il contenuto specifico dei verbali della conferenza di servizi (§ 17.3.8), ribadisce che ciò che assume portata dirimente nella controversia è costituito dall'assenza *tout court* di alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità deputata alla cura del vincolo di rimboschimento sulle controverse aree, circostanza che, per quanto finora diffusamente osservato, impedire di avviare i lavori e rendere operativo l'impianto nei termini in cui era stato autorizzato.

Orbene, non risultando travisato tale dato di fatto, risulta marginale l'eventuale erroneità della valutazione in ordine alla preesistenza del suddetto vincolo all'A.I.A.

17.9- Viene scrutinato il quinto motivo.

17.9.1- Il motivo è infondato.

17.9.2- Richiamando le considerazioni già esposte con riferimento al precedente motivo (§ 17.8.2), il fatto che il vincolo conformativo sull'area oggetto di rimboschimento, derivante dalla consegna del Piano di rimboschimento e coltura, sia intervenuto in un momento successivo al rilascio dell'AIA non fa venir meno la pregnanza di tale sopravvenienza e, nel contempo, l'assenza, allo stato, di un'autorizzazione che permetta di superare la criticità rilevata dalla Regione a base del provvedimento impugnato, in un contesto peraltro ancora integro per la mancata esecuzione dei lavori.

17.10- Viene scrutinato il sesto motivo.

17.10.1- Il motivo è infondato.

17.10.2- Richiamando ancora una volta le considerazioni già esposte con riferimento al quarto motivo (§ 17.8.2) si ribadisce che l'aspetto dirimente della controversia è costituito dal dato di fatto -valorizzato sia in sede di Conferenza sia nel provvedimento impugnato- per cui il ricorrente alla data di adozione del gravato provvedimento di autotutela non fosse in possesso della necessaria autorizzazione a seguito dell'apposizione del vincolo, come prescritto dalle “Condizioni dell'AIA” di cui al provvedimento stesso.

17.10.3- Per completezza, si osserva che tra le autorizzazioni assorbite dall'A.I.A. di cui all'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 non figura quella relativa a vincoli boschivi e forestali, né essa è da intendersi ricompresa nell'AIA in base all'art. 5, comma 14 del d.lgs. n. 59/2005, riguardando tale disposizione le autorizzazioni ambientali e non anche quelle attinenti ambiti del tutto diversi, segnatamente quello boschivo, idrogeologico o forestale, con la conseguenza che, laddove il vincolo fosse stato precedente all'AIA, esso non sarebbe stato assorbito dalla suddetta autorizzazione, con le ovvie conseguenze sulla validità della stessa.

17.11- Viene da ultimo scrutinato il settimo motivo di ricorso.

17.11.1- Il motivo è fondato nei termini che ora si espongono.

17.11.2- Come più volte osservato, nel divenire del procedimento di autotutela parte ricorrente aveva proposto una variante al progetto originario, qualificata come non sostanziale, tendente all'esclusione delle particelle oggetto vincolate dal perimetro dell'autorizzazione.

17.11.3- A fronte di ciò, l'Amministrazione:

-) nella seduta della Conferenza del 12.7.2021 (verbale n. 2) a specifica richiesta del delegato della ricorrente circa la possibilità di procedere al relativo esame in sede di conferenza, il Presidente della stessa ha contestualmente osservato che deve essere data priorità al procedimento di revisione dell'AIA come originariamente rilasciata;

-) con nota del 15.9.2021, oggetto di impugnazione tanto con il ricorso principale quanto nei motivi aggiunti, il Dipartimento Tutela dell'Ambiente ha rappresentato che, stante la sussistenza di un procedimento di riesame non ancora concluso, finalizzato alla revoca dell'AIA rilasciata nell'anno 2010, la relativa istanza risultava irricevibile fino alla definitiva conclusione di tale procedimento, costituendo quest'ultimo presupposto legittimante l'avvio della richiesta di modifica presentata dalla ditta;

-) successivamente, interveniva l'impugnato decreto dirigenziale che, revocando l'AIA, faceva venir meno il presupposto per eventualmente addivenire ad una modifica della stessa con l'effetto di rendere concreta quella lesione che era precedentemente potenziale.

17.11.4- Così ricostruita la vicenda, ritiene il Collegio che – a prescindere tanto dal richiamo al potere di convalida, il quale attiene all'emenda di vizi di legittimità di un provvedimento e non è applicabile alla revoca – l'operato dell'Amministrazione risulti censurabile.

17.11.5- Preliminarmente si ribadisce che, in generale e in modo ancor più evidente in materia ambientale, le determinazioni dell'Amministrazione sono caratterizzate da un ampio tasso di discrezionalità, potendo essere sindacate in sede di legittimità, oltre che per incompetenza e violazione di legge, anche in relazione alle figure sintomatiche di eccesso di potere per difetto, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero per illogicità o irragionevolezza della scelta operata, o anche per difetto di istruttoria, errore di fatto, travisamento dei presupposti (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.1.2014, n. 36).

17.11.6- Tanto premesso, nel caso controverso emerge che:

-) l'avvio del procedimento di autotutela è stato motivato unicamente per la sussistenza del vincolo di rimboschimento;

-) il suddetto vincolo non riguarda tutta la zona interessata dall'impianto ma unicamente alcune particelle;

-) la ricorrente aveva proposto, a mezzo dell'istanza di variante, di escludere queste ultime dall'impianto, peraltro rilevando che in diverso procedimento un'istanza di tal fatta era stata accolta.

17.11.6- Alla luce di quanto ora esposto ritiene il Collegio che l'operato dell'Amministrazione – la quale, a fronte di un'istanza finalizzata a far venir meno l'unica contestazione mossa in ordine al mantenimento dell'AIA in essere mediante lo stralcio delle particelle vincolate, si sia limitata ad addurre una mera priorità sequenziale della conclusione del procedimento di autotutela senza null'altro addurre, anche in ordine all'ammissibilità di tale proposta o alla sua astratta idoneità a risolvere le criticità sollevate dall'Amministrazione- risulti di per sé irragionevole, proprio in considerazione del fatto che il fine sotteso a detta istanza era proprio quello di far venir meno le criticità addotte dall'Amministrazione a base del procedimento di autotutela.

17.11.7- In altri termini, la decisione di non considerare ricevibile l'istanza di variante fino alla conclusione del suddetto procedimento per ragioni di mera "pregiudizialità" risulta priva di motivazione adeguata -non potendosi evincere, da quanto affermato dall'Amministrazione, ragionevoli ostacoli all'avvio del procedimento, quantunque potenzialmente risolutivo delle criticità a base dell'autotutela e con esito in potenzialmente non infausti per l'odierna ricorrente.

Così come concretamente esercitato, peraltro, l'operato dell'Amministrazione finisce per collidere anche con il principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravamento del procedimento, tenuto conto dell'effetto pratico finendo per onerare la ricorrente, senza pregnanti motivazioni, a rinnovare da principio il procedimento, previo stralcio delle particelle oggetto di vincolo.

17.11.8- Le conclusioni ora rassegnate rendono censurabile l'esercizio del potere da parte della Regione Calabria, sia con riferimento alla nota del 15.9.2021, con la quale è stata dichiarata l'irricevibilità dell'istanza di variante, sia del decreto dirigenziale di revoca n. 5 del 4.1.2022 che ha concluso il procedimento di riesame in autotutela nell'ambito del quale l'esame di detta istanza non è confluito per volontà dell'Amministrazione medesima.

18- In conclusione, i motivi aggiunti sono fondati relativamente all'ultimo motivo di censura (§ 17.11) e in tali limiti i provvedimenti impugnati vanno annullati, impregiudicata restando la riedizione del potere nel rispetto del relativo vincolo conformativo.

19- La complessità della controversia e il suo sviluppo complessivo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) dichiara inammissibile il ricorso principale;

-) accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei limiti di cui in parte motiva (§ 18) e, per l'effetto, annulla il D.D.G. del Dipartimento della Regione Calabria Territorio e Tutela dell'Ambiente n. 5 del 4.1.2022 e la nota della Regione Calabria, Dipartimento Tutela dell'Ambiente prot. n. 393505 del 15.9.2021.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)